



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 giugno 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e, in particolare, gli articoli 6, par. 7 e 38, par. 7;

VISTA la decisione della Commissione europea del 5 settembre 2023 con la quale Apple Inc. (di seguito, Apple), unitamente a tutte le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da Apple, è stata designata quale *gatekeeper* ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925, in particolare, per il servizio di piattaforma di base consistente nel sistema operativo iOS;

VISTA la decisione della Commissione europea del 29 aprile 2024 con la quale Apple, unitamente a tutte le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da Apple, è stata designata quale *gatekeeper* ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925, in particolare, per il servizio di piattaforma di base consistente nel sistema operativo iPadOS;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, e, in particolare, l'articolo 18, Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, che ha attribuito all'Autorità gli specifici poteri di indagine *ex art. 38, par. 7*, del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel

settore digitale (di seguito, “DMA”);

VISTA la delibera dell’Autorità del 23 luglio 2024 n. 31295, recante *il Regolamento sulle forme di collaborazione e cooperazione ai sensi della legge 30 dicembre 2023, n. 214* e, in particolare, l’articolo 5;

VISTA la segnalazione pervenuta il 9 aprile 2025 attraverso la piattaforma di *whistleblowing* dell’Autorità, integrata il 24 luglio 2025 e il 16 febbraio 2026;

INFORMATATA la Commissione europea per iscritto in data 8 giugno 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LA PARTE**

1. Apple Inc. (di seguito, “Apple”) è una società di diritto statunitense, con sede in Cupertino, California, a capo dell’omonimo gruppo che rappresenta una delle maggiori entità tecnologiche multinazionali a livello mondiale. Apple opera in diversi settori, attraverso un modello di ecosistema verticalmente integrato che ruota intorno ai suoi apparecchi (*i.e.* PC, *smartphone* e *tablet*) e ricomprende i relativi sistemi operativi e diversi *software* e servizi digitali.

2. In particolare, Apple è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi per la comunicazione mobile e multimediale, *personal computer* e dispositivi audio-video con i marchi Apple e Beats, nonché nella vendita di una ampia gamma di *software*, servizi, periferiche e soluzioni di *networking* correlate e, ancora, di applicazioni e contenuti digitali di soggetti terzi. Apple è una società ad azionariato diffuso, quotata presso la Borsa di New York, non soggetta al controllo di alcuna società o persona.

3. Il valore del fatturato netto totale<sup>1</sup> realizzato dal gruppo Apple a livello globale, nel 2024, è di circa 361,3 miliardi di euro, di cui circa 93,6 miliardi di euro in Europa<sup>2</sup>.

4. Sotto il profilo commerciale, nel 2024 Apple ha generato circa il 75,4% del suo fatturato netto globale dalla vendita dei dispositivi e, principalmente, dalla vendita dei suoi *smartphone* iPhone, mentre il restante 24,6% del fatturato è relativo ai servizi<sup>3</sup>. Tra di essi vi sono servizi quali Apple Music, Apple TV e iCloud. Apple infatti offre un gran numero di *app* e prodotti *software* preinstallati e servizi *online*, ed è attiva anche nel settore dei servizi di pagamento.

5. Apple Inc. controlla direttamente o indirettamente, tra le altre, la società **Apple Distribution International Ltd** (c.f. 00146089990), con sede in Cork, Irlanda, che offre, nell'Unione europea, tra l'altro, il servizio iCloud per i dispositivi con sistema operativo iOS e iPadOS.

Apple è presente in Italia con la società **Apple Italia S.r.l.** (c.f. 12036460157) che gestisce la distribuzione e la vendita di dispositivi *hardware* e di servizi come iCloud, fornendo inoltre servizi di *marketing* al gruppo Apple.

## II. I SISTEMI OPERATIVI iOS E iPadOS E IL SERVIZIO iCloud

### II.1 La fornitura dei sistemi operativi per dispositivi mobili iPhone e iPad

6. Il sistema operativo dei dispositivi mobili è un *software* che ne controlla le funzioni di base e consente l'esecuzione di applicazioni *software* sugli stessi. Come noto, la strategia di *business* di Apple risiede nella stretta integrazione tra i propri dispositivi *hardware* e il relativo sistema operativo, che è proprietario ed esclusivo, e dunque non viene reso disponibile a nessun altro produttore.

7. In particolare, fin dal 2019<sup>4</sup>, in ragione delle differenti funzionalità e del fatto che rispondono a differenti necessità degli utenti, i dispositivi iPhone e

---

<sup>1</sup> Cfr. Apple Annual Report "Apple 10-K 2024". I valori in dollari sono stati convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio nominale medio calcolato a partire dai tassi di cambio storici forniti dalla BCE, pari a circa 0,9239 per il 2024 e circa 0,8861 per il 2025.

<sup>2</sup> Cfr. Statista (2026). "Apple's net sales in Europe from financial year 2011 to 2025" (si veda: <https://www.statista.com/statistics/349086/apple-net-sales-in-europe/>).

<sup>3</sup> Cfr. Apple Annual Report, Apple 10-K 2024, pag. 29.

<sup>4</sup> Cfr. decisione della Commissione europea del 5 settembre 2023, caso DMA.100025 Apple – operating systems, par. 76.

iPad sono stati equipaggiati con sistemi operativi differenti e separati, rispettivamente iOS e iPadOS. In particolare, iOS è progettato per controllare gli iPhone, e non può essere utilizzato su altri dispositivi quali gli iPad, e viceversa per quanto riguarda iPadOS.

**8.** Anche sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto che i sistemi operativi iOS e iPadOS costituissero due differenti servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2 del DMA e ha designato Apple per ciascuno di questi servizi quale *gatekeeper*, ai sensi dell'articolo 3, con le decisioni del 5 settembre 2023<sup>5</sup> e del 29 aprile 2024<sup>6</sup>.

## II.2 *La fornitura del servizio iCloud*

**9.** Preliminarmente, si osserva che il servizio di *storage* di dati sul *cloud*, offerto agli utenti finali, costituisce un significativo salto tecnologico rispetto alle modalità tradizionali di archiviazione dei dati tramite supporto *hardware* fisico, del quale dunque il *cloud storage* non può essere considerata una mera alternativa.

**10.** Infatti, con lo *storage* tramite *cloud*, l'archiviazione avviene su un *server* accessibile da remoto via Internet, il che consente agli utenti di accedere ai dati in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Inoltre, tali operazioni di archiviazione avvengono spesso in automatico a intervalli regolari, senza un intervento manuale dell'utente.

**11.** In Europa, nel 2025, il settore dei servizi di *cloud storage* ha raggiunto un valore pari a circa 30,3 miliardi di euro, e si stima che nel 2026 esso raggiungerà un valore pari a circa 36,1 miliardi di euro<sup>7</sup>.

**12.** Con riferimento ad Apple, il servizio di *cloud storage* di quest'ultima, offerto agli utenti finali, è denominato iCloud, ed è integrato in tutti i dispositivi Apple, inclusi gli iPhone e gli iPad.

**13.** Tale servizio consente agli utenti di archiviare nel *cloud* file quali, tra gli altri, foto, video, documenti o note, per mezzo di *backup* automatici; inoltre, consente di poter effettuare anche un *backup* integrale del dispositivo in modo solitamente automatico, includendo anche informazioni quali i dati delle *app*, le impostazioni di sistema o le preferenze di *privacy* e sicurezza, il quale permette il ripristino del dispositivo e facilita la configurazione di un nuovo dispositivo.

---

<sup>5</sup> Cfr. decisione della Commissione europea del 5 settembre 2023, caso *DMA.100025 Apple – operating systems*.

<sup>6</sup> Cfr. decisione della Commissione europea del 29 aprile 2024, caso *DMA.100047 Apple – iPadOS*.

<sup>7</sup> Si veda: <https://www.fortunebusinessinsights.com/cloud-storage-market-102773>.

14. Più in generale, il servizio iCloud offre un insieme di funzionalità che vanno al di là della mera capacità di *storage*<sup>8</sup>, tra cui, ad esempio, la sincronizzazione degli eventi nella *app* Calendario, la sincronizzazione automatica dei pannelli e dei segnalibri della *app browser* Safari, la funzione che permette di mantenere privato le informazioni del proprio *account* e il proprio indirizzo *e-mail* personale nel compilare moduli sul *web* generando indirizzi univoci e casuali, o ancora la gestione delle *password* e del loro inserimento automatico su *app* e siti *web*.

15. Ad oggi, iCloud offre gratuitamente uno spazio di archiviazione di 5GB<sup>9</sup>, ma prevede la possibilità di sottoscrivere un abbonamento iCloud+ a vari piani con capacità maggiore di archiviazione.

### III. LA DENUNCIA PERVENUTA

16. Sulla piattaforma di *whistleblowing* dell’Autorità è pervenuta in data 9 aprile 2025, e successivamente più volte integrata, da ultimo in data 16 febbraio 2026<sup>10</sup>, una denuncia concernente l’impossibilità per il cliente finale di effettuare l’intero *backup* del proprio dispositivo cellulare iPhone e del *tablet* iPad su un servizio *cloud* diverso da quello fornito dalla stessa Apple, ovvero iCloud. Questa condotta di Apple costringerebbe l’utente finale, dunque, ad avvalersi del servizio *cloud* di Apple (e potenzialmente anche sottoscrivendo un abbonamento *iCloud+*) per effettuare il *backup* integrale delle *app*, dei messaggi e delle impostazioni, e – impedendo di utilizzare altri servizi *cloud* per tale finalità - ciò disincentiverebbe il ricorso a servizi *cloud* concorrenti.

17. Nella segnalazione si evidenzia la rilevanza del sistema di *backup* sul *cloud* dell’intero cellulare o dell’intero *tablet*, che può anche servire a ripristinare l’intero contenuto del relativo dispositivo in caso di perdita o danneggiamento di quest’ultimo o ancora in caso di acquisto di un nuovo dispositivo. In particolare, il *backup* di un iPhone, nell’ambito del sistema operativo iOS di Apple, garantisce il ripristino, non solo delle foto e dei documenti salvati sul telefono, ma anche delle *app*, dei contatti in rubrica, dei messaggi, delle impostazioni e delle preferenze, senza la necessità di effettuare manualmente le operazioni di archiviazione. Lo stesso vale anche con riferimento agli iPad.

---

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> Cfr. <https://www.apple.com/it/icloud/>

<sup>10</sup> Cfr. i doc. nn. 1, 2 e 3.

**18.** Secondo la denuncia, così come successivamente integrata, l'impossibilità di effettuare il *backup* integrale di un dispositivo iPhone o iPad su un servizio *cloud* diverso da quello fornito dalla stessa Apple sarebbe interamente riconducibile a una decisione di Apple e alla configurazione dei propri sistemi operativi iOS e iPadOS.

**19.** In particolare, tale impossibilità sarebbe da rinvenirsi, secondo la denuncia, nella circostanza per cui Apple non consentirebbe ai servizi di *cloud storage* concorrenti di iCloud di accedere alle *Application Programming Interface* (o "API") necessarie per creare tale *backup* integrale.

**20.** Inoltre, da documentazione di natura pubblica<sup>11</sup>, sembrerebbero emergere possibili difficoltà se non l'impossibilità, per gli utenti di dispositivi con sistemi operativi iOS e iPadOS, di effettuare il *backup* persino di singole app o altre componenti su servizi *cloud* alternativi a iCloud. In particolare, Apple precluderebbe a servizi di *cloud storage* alternativi funzionalità invece consentite a iCloud, quali ad esempio, la capacità di elaborare informazioni senza soluzione di continuità anche in *background* (a titolo esemplificativo, per finalità di sincronizzazione) e senza quindi la necessità di un'interazione attiva con l'utente.

**21.** In conclusione, in base alla denuncia ricevuta e alla documentazione pubblica, Apple potrebbe prevedere restrizioni tecniche sui sistemi operativi iOS e iPadOS tali per cui non è, in tutto o in parte, possibile per i fornitori di servizi di *cloud storage* concorrenti del servizio iCloud avere accesso alle stesse funzionalità garantite a quest'ultimo. Così facendo, gli utenti di dispositivi iOS e iPadOS sarebbero incentivati a utilizzare il servizio iCloud - anche oltre il servizio base gratuito, che, solitamente, non sembrerebbe essere sufficiente ad archiviare l'intero *backup* comprensivo dei dati delle app e delle varie impostazioni del dispositivo - e sarebbero invece disincentivati ad usufruire di servizi *cloud* concorrenti a quello di Apple.

### III. VALUTAZIONI

#### III.1 Premessa

**22.** L'articolo 38, par. 7, del DMA prevede che, ove previsto dalle legislazioni nazionali, un'autorità nazionale possa "...svolgere nel suo

---

<sup>11</sup> Cfr. doc. 4 del fascicolo "Acquisizione documentazione tratta da Internet in merito a possibili limitazioni dei servizi *cloud* diversi da iCloud sui dispositivi iOS e iPadOS".

*territorio un'indagine su un caso di possibile non conformità agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento*”, informando la Commissione anteriormente alla prima misura formale di indagine.

**23.** Al riguardo, l'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per la concorrenza 2022)<sup>12</sup>, ha attribuito all'Autorità gli specifici poteri di indagine *ex* articolo 38, par. 7, del DMA e, in attuazione di tale disposizione, l'Autorità, con delibera del 23 luglio 2024<sup>13</sup> (di seguito, anche “Regolamento AGCM”) ha assunto l'apposito regolamento di procedura avente anche a specifico oggetto lo svolgimento delle investigazioni *ex* articolo 38, par. 7, del DMA.

**24.** In questo contesto, e come chiarito nel prosieguo, l'Autorità ritiene necessario avviare l'indagine *ex* articolo 38, par. 7, del DMA sulla possibile non conformità da parte di Apple all'obbligo di interoperabilità di cui all'articolo 6, par. 7, del DMA, all'esito della quale l'Autorità riferirà alla Commissione europea in merito ai risultati di quest'ultima al fine di sostenere la Commissione nel suo ruolo di unica autorità preposta all'applicazione del DMA.

### ***III.2 L'articolo 6, par. 7, del DMA***

**25.** I *gatekeeper* che sono stati designati in relazione a un sistema operativo o a un assistente virtuale sono soggetti all'articolo 6, paragrafo 7, del DMA, in base al quale:

- a) devono consentire ai fornitori di servizi e *hardware*, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità con le stesse componenti *hardware* e *software* che sono disponibili per i servizi forniti dal *gatekeeper* alle quali si accede o che sono controllate tramite i sistemi operativi indicati nelle rispettive decisioni di designazione, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità con le stesse componenti *hardware* e *software* disponibili per i servizi o l'*hardware* forniti dal *gatekeeper*;

---

<sup>12</sup> L'art. 18 della legge n. 214/2023 ha indicato l'AGCM come “*autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale*”, e ha precisato che essa “*pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, (...) all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza*” e che “*ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza*”.

<sup>13</sup> Pubblicato in GU del 16 agosto 2024, n. 191.

- b) devono consentire agli utenti commerciali e ai fornitori alternativi di servizi forniti insieme ai servizi di piattaforma di base o a loro sostegno, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità con lo stesso sistema operativo e le stesse componenti *hardware* o *software*, a prescindere dal fatto che tali componenti facciano parte del sistema operativo, che sono disponibili per tale *gatekeeper* o da esso utilizzati nella fornitura di tali servizi, e l'accesso ai fini dell'interoperabilità allo stesso sistema operativo e alle stesse componenti *hardware* o *software*, a prescindere dal fatto che tali componenti siano parte del sistema operativo, che sono disponibili per tale *gatekeeper* o da esso utilizzati; e
- c) hanno facoltà di adottare misure strettamente necessarie e proporzionate volte a garantire che l'interoperabilità non comprometta l'integrità del sistema operativo, dell'assistente virtuale e delle componenti *hardware* o *software* forniti dal *gatekeeper*, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate dal *gatekeeper*.

**26.** La Commissione europea ha declinato i primi principi interpretativi in merito all'obbligo di cui sopra nelle decisioni del 19 marzo 2025<sup>14</sup>, che specificano le misure per assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 6, par. 7, del DMA da parte di Apple, sulla base della procedura stabilita dall'articolo 8 del DMA.

**27.** In tale contesto la Commissione europea ha ribadito che, per garantire la contendibilità dei mercati digitali, è di primaria importanza che il *gatekeeper* garantisca, in applicazione dell'articolo 6, par. 7, del DMA, l'interoperabilità effettiva. Infatti, garantire ai fornitori alternativi l'accesso a parità di condizioni alle specifiche del sistema operativo (o dell'assistente virtuale) designato che sono a disposizione del *gatekeeper*, o dallo stesso utilizzate, evita di minare gli incentivi ad investire in innovazione da parte di tali fornitori e garantisce una maggiore scelta agli utenti finali<sup>15</sup>.

**28.** Nel chiarire i principi interpretativi poc'anzi menzionati, la Commissione europea ha stabilito, nelle proprie decisioni di specificazione, cosa sia necessario per assicurare "l'effettiva interoperabilità" ad "uguali condizioni".

**29.** In primo luogo, l'effettiva interoperabilità richiede che quest'ultima sia assicurata in concreto. La soluzione di interoperabilità (ossia l'effettiva

---

<sup>14</sup> Cfr. decisioni della Commissione europea del 19 marzo 2025, casi *DMA.100203 – Article 6(7) – Apple – iOS – SP – Features for Connected Physical Devices* e *DMA.100204 – Article 6(7) – Apple iOS and iPadOS – SP – Process*.

<sup>15</sup> Decisione della Commissione europea del 19 marzo 2025, caso *DMA.100203 – Article 6(7) – Apple – iOS – SP – Features for Connected Physical Devices*, §§ 9 e ss.

implementazione dell'interoperabilità) deve pertanto essere garantita a livello tecnico in modo valido, stabile e praticabile, e senza inutili ostacoli, sia per i fornitori terzi che per gli utenti. L'accesso al sistema operativo e/o alle caratteristiche *hardware* (e alle relative funzionalità) in termini parziali o di qualità inferiore rispetto a quello del *gatekeeper* non equivarrebbe, quindi, a un'interoperabilità effettiva, come previsto dall'articolo 6(7) del DMA, né garantirebbe la parità di condizioni che tale disposizione intende assicurare<sup>16</sup>.

**30.** Inoltre, la soluzione di interoperabilità deve essere fornita a terzi a parità di condizioni, senza che ciò implichi che debba trattarsi della medesima soluzione, purché sia garantita l'interoperabilità con le stesse caratteristiche e funzionalità<sup>17</sup>. In altri termini, l'interoperabilità a parità di condizioni deve consentire di individuare una soluzione concreta altrettanto efficace di quella a disposizione del *gatekeeper*.

**31.** Infine, nei casi in cui una specifica caratteristica consista in più funzionalità, in applicazione dell'articolo 6, par. 7, del DMA, devono essere rese interoperabili le stesse funzionalità disponibili al *gatekeeper*.

### ***III.3. L'interoperabilità dei sistemi operativi iOS e iPadOS con i servizi cloud alternativi***

**32.** Apple, unitamente a tutte le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da Apple, è stata designata dalla Commissione europea quale *gatekeeper* per i sistemi operativi iOS e iPadOS che costituiscono quindi “*un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali*” (articolo 3, par. 1).

Apple offre il servizio iCloud agli utenti finali che dispongono di dispositivi iPhone e iPad che operano, rispettivamente, con i sistemi iOS e iPadOs.

Il servizio iCloud offre agli utenti finali una pluralità di caratteristiche e funzioni, quali, a titolo meramente esemplificativo il *backup* integrale dei dispositivi e il loro ripristino, la sincronizzazione delle *app in background* (che consente l'accesso ai dati e alla loro elaborazione senza la necessità di interazioni con l'utente), lo *storage* di documenti e foto, la sincronizzazione di password e impostazioni (incluse ad esempio, le impostazioni di *privacy*).

**33.** Apple, ai sensi dell'articolo 6, par. 7, del DMA, deve garantire che i fornitori di servizi *cloud* alternativi a iCloud possano godere di

---

<sup>16</sup> Decisione della Commissione europea del 19 marzo 2025, caso DMA.100203 – Article 6(7) – Apple – iOS – SP – Features for Connected Physical Devices, §§ 60 e ss.

<sup>17</sup> Decisione della Commissione europea del 19 marzo 2025, caso DMA.100203 – Article 6(7) – Apple – iOS – SP – Features for Connected Physical Devices, §§ 60 e ss.

un'interoperabilità effettiva con i sistemi operativi iOS e iPadOS e, a tali fini, possano avere accesso alle stesse componenti *hardware* e *software* utilizzate, nell'ambito della presente indagine, per offrire il servizio iCloud. In particolare, Apple deve garantire ai fornitori concorrenti dei servizi *cloud* una piena parità di accesso alle componenti iOS e iPadOS utilizzate o comunque rese disponibili al servizio iCloud.

**34.** Alla luce della documentazione in atti, sembrerebbe invece emergere che i fornitori dei servizi *cloud* concorrenti del servizio di *storage* iCloud di Apple non siano posti nelle condizioni di offrire i propri servizi sui dispositivi iOS e iPadOS, avendo accesso alle stesse specifiche utilizzate o comunque rese disponibili al servizio iCloud.

A titolo esemplificativo, sembrerebbe che Apple non consenta ai servizi per gli utenti finali di *cloud storage* alternativi di utilizzare le specifiche di iOS e iPadOS che permettono di effettuare il *backup* integrale dei dispositivi che viene invece consentito a iCloud. Inoltre, va verificato se anche altre funzionalità di cui sopra, utilizzate da iCloud, potrebbero non essere rese effettivamente interoperabili ai fornitori dei servizi *cloud* concorrenti.

**35.** In questo contesto, la condotta di Apple potrebbe, come previsto dall'articolo 38, par. 7 del DMA, costituire “*un caso di possibile non conformità*” all'obbligo di interoperabilità di cui all'articolo 6, par. 7, del DMA dei propri sistemi operativi iOS e iPadOS con i servizi *cloud* concorrenti di iCloud. La condotta di Apple potrebbe, infatti, non garantire ai concorrenti l'interoperabilità effettiva necessaria per consentire loro di sviluppare servizi *cloud* alternativi rivolti agli utenti finali, favorendo la contendibilità dei mercati e garantendo la pluralità di offerta a vantaggio dei consumatori finali.

**36.** In conclusione, l'Autorità ritiene necessario avviare un'indagine ai sensi dell'articolo 38, par. 7, del DMA in merito alla sopra descritta possibile violazione dell'articolo 6, par. 7, del DMA da parte di Apple.

RITENUTO, pertanto, che le descritte condotte di Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. appaiono configurare, per le ragioni sopra esposte, una possibile violazione dell'articolo 6, paragrafo 7, del DMA;

RITENUTO, pertanto, di avviare l'indagine, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del DMA, in merito alla possibile non conformità da parte di Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. all'obbligo di interoperabilità sopra menzionato tra i sistemi operativi iOS e

iPadOS e i servizi *cloud* concorrenti a iCloud;

INFORMATATA la Commissione europea per iscritto in data 8 giugno 2026;

## DELIBERA

- a) l'avvio dell'indagine, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, nei confronti di Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. in merito alla possibile non conformità da parte di Apple all'articolo 6, paragrafo 7, del suddetto Regolamento con riferimento all'interoperabilità dei sistemi operativi iOS e iPadOS a servizi cloud concorrenti di iCloud;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la concorrenza 1 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Romano;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la concorrenza 1 di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2027.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

LA PRESIDENTE *f.f.*  
*Elisabetta Iossa*